



REPUBBLICA ELLENICA



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Atene, 29 aprile 2025
n. di riferimento:
30/010/000/26/2025

ΑΑΔΕ	IAPR
Ανεξάρτητη Αρχή	Autorità indipendente
Δημοσίων Εσόδων	per le entrate pubbliche

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
CHIMICA**

TO:

Indirizzo postale: 16, Tsocha Street,
Atene

Codice postale : 115 21

Informazione: E. Bania-Georgopoulou

Telefono : 210-6479244,230

E-mail : axs@aade.gr

Laboratorio generale di chimica
dello Stato
Direzione dei Prodotti
dell'energia, industriali e chimici
Sezione A

**OGGETTO: Decisione dell'SCC (Consiglio superiore della
chimica) 26/2025**

In risposta alla Sua lettera con rif. n. 30/004/000/601/1-4-2025, con la quale ci ha trasmesso la Sua proposta relativa all'adozione di una decisione dell'SCC intitolata: "**Lubrificanti per motori a combustione interna a quattro tempi – Specifiche, requisiti e metodi di prova**", desideriamo informarLa che il Consiglio superiore della chimica, da noi presieduto, dopo aver esaminato la questione, in occasione della riunione tenutasi il **7 aprile 2025** e dopo aver elaborato gli aspetti tecnico-giuridici della proposta in oggetto, ha deciso

all'unanimità quanto segue:

**Lubrificanti per motori a combustione interna a quattro tempi:
specifiche, requisiti e metodi di prova.**

Articolo 1 Scopo

La presente decisione riguarda le specifiche, i requisiti e i metodi di prova per i lubrificanti per motori a combustione interna a quattro tempi destinati a essere utilizzati per la lubrificazione di motori a benzina e diesel a combustione interna a quattro tempi ("MCI") di vari tipi di veicoli, tra cui veicoli a due ruote, autovetture, autobus, autocarri, fuoristrada, ecc., nonché di motori fuoribordo, operativi in condizioni leggere e da medie a pesanti in un'ampia gamma di temperature ambiente.

Articolo 2 Tipi di lubrificanti per MCI a quattro tempi - Specifiche

1. La presente decisione comprende tutti i gradi di viscosità dei lubrificanti monotipo e multitypo per MCI a quattro tempi, conformemente alle specifiche SAE applicabili.
2. I lubrificanti di cui alla presente decisione corrispondono alle specifiche di qualità ACEA e/o API e/o ILSAC applicabili.

Articolo 3 Requisiti

1. Le imprese che immettono sul mercato greco, con il proprio marchio, lubrificanti prodotti in Grecia, in paesi dell'UE o dell'EFTA o importati da paesi terzi sono tenute a presentare alla direzione dei Prodotti dell'energia, industriali e chimici della direzione generale del laboratorio generale di chimica dello Stato (GCSL) dell'autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR) una dichiarazione solenne in cui figurano i seguenti dati per ciascun prodotto:

a) il nome commerciale e il codice del prodotto (se applicabile).

b) Le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto, vale a dire:

- peso specifico

- numero di base totale

ceneri solfatate

- zolfo

- fosforo

- calcio
- bario
- zinco, ecc. (presenti negli additivi)
- punto di scorrimento
- spettro IR
- numero di viscosità SAE
- qualità secondo API e/o ACEA e/o ILSAC

c) Scheda di dati di sicurezza del prodotto finale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, altrimenti le condizioni di un opuscolo tecnico.

d) Accordo di licenza con l'API o un certificato di un'autorità competente del paese di produzione attestante che il prodotto è legalmente commercializzato in un paese dell'Unione europea o una dichiarazione solenne sul livello di qualità raggiunto dal prodotto, corredata dei dati necessari per dimostrarlo, tra cui:

- origine, proporzioni e fornitori degli oli di base
- tipi, denominazioni commerciali, proporzioni e fornitori di additivi, con gli opuscoli tecnici delle aziende produttrici, che comprendono:
 - i) una descrizione generale dell'additivo
 - ii) le proporzioni in cui è utilizzato e le specifiche raggiunte con tali proporzioni
 - iii) i particolari dell'additivo, le sue caratteristiche fisico-chimiche e i risultati delle prove meccaniche sugli additivi.

2. Se i documenti giustificativi sono presentati conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il lubrificante è iscritto in un elenco tenuto dalla direzione dei Prodotti dell'energia, industriali e chimici, al prodotto è assegnato un numero di elenco e l'azienda è informata per iscritto. Il numero dell'elenco serve esclusivamente come avviso di iscrizione nell'elenco e non deve essere visualizzato sull'imballaggio del prodotto. Tutti i dati e i documenti presentati alla direzione dei Prodotti dell'energia, industriali e chimici ai fini della registrazione sono considerati riservati e sono trattati di conseguenza.

3. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati di cui al paragrafo 1, la procedura di presentazione è ripetuta.

4. Le disposizioni della presente decisione si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Articolo 4 Indicazioni sull'imballaggio

L'etichettatura sull'imballaggio dei lubrificanti per motori a combustione interna a quattro tempi deve indicare:

- la denominazione commerciale e il tipo di contenuto
- numero di viscosità SAE
- livello di qualità secondo ACEA e/o API (e/o ILSAC)
- il volume del contenuto

- la denominazione commerciale e tutti i dati di contatto della società che immette lubrificanti sotto il proprio marchio commerciale sul mercato greco, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione.

Inoltre, le indicazioni riportate sull'imballaggio devono essere conformi:

a) al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, così come in vigore.

b) Decisione ministeriale sulla codificazione delle norme per la commercializzazione e il commercio di prodotti e la fornitura di servizi (regolamenti MTPPS), così come in vigore.

Articolo 5 Metodi di campionamento e di prova

Il campionamento dei lubrificanti per MCI a quattro tempi deve essere effettuato conformemente ai metodi e alle linee guida generali della norma EN ISO 3170. Le prove di laboratorio sono effettuate conformemente alle specifiche ACEA e API (e/o ILSAC) applicabili al momento della fabbricazione e, in mancanza di queste, alle specifiche EN e ISO. I risultati delle prove sono interpretati statisticamente conformemente alla norma EN ISO 4259.

Articolo 6
Disposizioni transitorie

I lubrificanti già immessi sul mercato conformemente alla decisione ministeriale congiunta 526/2004 (Gazzetta ufficiale 630/B/12.5.2005) sono considerati conformi alle disposizioni della presente decisione.

Articolo 7
Disposizioni abrogate

Dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale, la decisione ministeriale congiunta 526/2004 (Gazzetta ufficiale 630/B/12.5.2005) cessa di applicarsi.

Articolo 8
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale greca.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANASTASIA DETSI

ELENI BANIA-GEORGOPOULOU